



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Allegato N. 1 alla Convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva 2025

ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 2025

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA

DEL 15 FEBBRAIO 2025 A ROMA, HOTEL MIDAS

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato per disciplinare i lavori dell'Assemblea Elettiva, interpretando le previsioni contenute nel vigente Statuto FITDS e negli altri regolamenti federali vigenti ed è parimenti vincolante.

Art. 1

Diritto di Voto

- 1.1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale Elettiva le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito "A.S.D.") affiliate, secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 1.2. In particolare, partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto a voto:
 - i rappresentanti degli affiliati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 22 dello Statuto e in regola con l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
 - i rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici e degli Ufficiali di gara secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto.
- 1.3. L'A.S.D. acquisisce il diritto al voto qualora abbia maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea a condizione che abbia partecipato a manifestazioni sportive ufficiali della FITDS e svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva riconosciuta dalla FITDS (intendendosi per tale la partecipazione ad attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico o promozionale, stabilita da programmi federali, nonché la formazione, la

didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FITDS).

- 1.4. La mancata ri-affiliazione per l'anno 2025 preclude il diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale.
- 1.5. Hanno diritto al voto nelle Assemblee Nazionali gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di gara maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività. Gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di gara sono rappresentati in tutte le Assemblee Nazionali dai delegati eletti nell'ambito di ciascuna A.S.D. affiliata dalle rispettive categorie della stessa A.S.D. in numero di un delegato e di un supplente per ciascuna delle tre categorie per ogni A.S.D. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi saranno sostituiti dai rispettivi supplenti (art. 22, co. 9, Statuto).
- 1.6. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli Atleti, dei Tecnici e degli Ufficiali di gara è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
- 1.7. Tutti i rappresentanti devono possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. Non è consentita la partecipazione a soggetti non tesserati e/o a soggetti sottoposti a sanzioni disciplinari.
- 1.8. I candidati non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

Art. 2

Deleghe

- 2.1. Al fine di consentire agli Affiliati l'esercizio del diritto di voto nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega nel numero massimo di una (art. 22, co. 6, Statuto). E' esclusa la possibilità di rilascio di delega da parte dei rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici e degli Ufficiali di gara: questi, in caso di impedimento, possono essere sostituiti dai rappresentanti supplenti (art. 22, co. 9, Statuto).
- 2.2. La delega deve essere redatta, a pena di inammissibilità, sul modello allegato alla convocazione (e scaricabile dal sito della Federazione), stampata su carta intestata o con timbro in calce dell'Affiliato delegante e contenere, secondo quanto prescritto dall'art. 22, co. 5, dello Statuto:
 - a) la generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - b) la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché la generalità del legale rappresentante della stessa.
- 2.3. Secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 22, co. 6), potrà essere rilasciata 1 (una) sola delega ed esclusivamente ai Presidenti delle A.S.D. affiliate o, in alternativa, ad un loro delegato (che deve essere consigliere in carica della stessa A.S.D. o di altra A.S.D. e delegato dal suo Presidente).
- 2.4. A pena di irricevibilità le deleghe dovranno essere (i) scansionate e inviate dalla PEC della A.S.D. delegante alla PEC della FITDS (fitds@pec.it) entro le ore 18 del giorno 13

febbraio 2025 e poi (ii) presentate in originale dal delegato alla Commissione Verifica Poteri.

- 2.5. Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega i membri del Consiglio Federale uscente ed i candidati alle cariche elettive federali.

Art. 3

Funzionamento dell'Assemblea

- 3.1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale e, prima dell'inizio dei lavori, elegge (a maggioranza semplice), il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
- 3.2. Il Presidente dell'Assemblea:
- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno (che ha il dovere di rispettare e di far rispettare);
 - b) è l'unica autorità a dirimere questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) stabilisce l'ordine e la durata degli interventi dei candidati alle relative cariche;
 - d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;
 - e) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
 - f) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 4

Commissione Verifica Poteri

- 4.1. Salvo quanto già disciplinato nella lettera di convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva, la Commissione Verifica Poteri ha il compito di: (i) verificare l'identità dei rappresentanti delle ASD, presenti di persona o per delega; (ii) accertare la validità delle deleghe; (iii) controllare l'identità dei rappresentanti degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara.
- 4.2. Le eventuali controversie in tema di rappresentanza sono istruite, in via d'urgenza con le informazioni necessarie, dalla Commissione stessa ed inserite a verbale. Vengono poi rimesse all'Assemblea che decide in via definitiva.
- 4.3. All'orario stabilito per la prima convocazione, la Commissione compila il verbale degli aventi diritto a voto ammessi sino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare.
- 4.4. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri darà comunicazione ufficiale all'Assemblea degli elenchi degli aventi diritto a voto.
- 4.5. Se l'Assemblea non risultasse formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, dovranno essere ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura della prima convocazione ad eccezione di coloro che erano stati già identificati.
- 4.6. La Commissione deve redigere apposito verbale circa i lavori svolti.
- 4.7. Il verbale deve indicare il numero delle A.S.D. rappresentate in Assemblea, il numero di quelle aventi diritto a voto, il numero dei rappresentanti degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara, il numero dei voti presenti.

Art. 5
Collegio degli Scrutatori

- 5.1. L'Assemblea elegge, sempre a maggioranza semplice, il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto al voto. Per tutte le operazioni ed i compiti affidati il Collegio degli scrutatori è affiancato e coadiuvato dalla Commissione Verifica Poteri e dal personale della società XDataNet Srl che si occuperà del sistema di votazione elettronica.
- 5.2. Gli scrutatori controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica Poteri, accertano l'identità di chi vota e sovrintendono a tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale (dal quale risultano i voti attribuiti) che consegnano al Presidente dell'Assemblea.
- 5.3. Le modalità di funzionamento del Collegio degli Scrutatori possono essere modificate, con provvedimento adottato dal suo Presidente, in base all'utilizzo del sistema di accreditamento informatizzato. La reportistica rilasciata dal sistema, validata con la sottoscrizione dei componenti del Collegio degli Scrutatori, integra il verbale di cui sopra ed è titolo valido per la proclamazione degli eletti.

Art. 6
Modalità di votazione

- 6.1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.
- 6.2. Tutti gli aventi diritto partecipano congiuntamente all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l'elezione dei Consiglieri Federali è svolta distintamente per le categorie degli Affiliati, degli Atleti, dei Tecnici e degli Ufficiali di gara.
- 6.3. Limitatamente alla elezione del Presidente, il voto di ciascun Affiliato viene moltiplicato per 7, il voto di ciascun rappresentante degli Atleti viene moltiplicato per 2 e il voto di ciascun rappresentante dei Tecnici e degli Ufficiali di gara viene moltiplicato per 1.
- 6.4. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È invalido il voto che indichi un numero di preferenze superiore al numero di Consiglieri riservati alla categoria di appartenenza del votante, come stabilito dall'art. 27. È invece considerato valido il voto degli Affiliati che indichi un numero di preferenze inferiore, ma almeno pari a tre.
- 6.5. Quando si verificano irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, sentito il Collegio degli Scrutatori e apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
- 6.6. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.
- 6.7. L'art. 27, comma 2, dello Statuto prevede che nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad un terzo (*i.e.*: due su otto). Per garantire il rispetto dello Statuto, nello scrutinio delle votazioni si terrà conto che in ogni caso ai rappresentanti delle ASD e degli atleti è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di almeno due componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che

abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota di cui allo Statuto.

Art. 7 Ricorsi

- 7.1 La Corte Federale di Appello decide, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto ed è competente per i ricorsi avverso la validità dell'Assemblea.
- 7.2. La Segreteria Federale, ove riscontri l'ineleggibilità di un candidato provvederà a darne comunicazione all'interessato ed alla ASD di tesseramento almeno 30 (trenta) giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale; l'interessato potrà prenderne atto oppure proporre ricorso a mezzo PEC all'indirizzo cortefederalediappello@pec.fitds.it da far pervenire, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione della Segreteria Federale.
- 7.3. Gli Affiliati, i rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici e degli Ufficiali di Gara aventi diritto a voto, nonché i candidati alle cariche elettive possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale sia per le candidature che per l'omessa e/o per l'errata attribuzione dei voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri affiliati o rappresentanti o candidati alle cariche elettive: il ricorso dovrà essere presentato negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente punto 7.2; il termine di 7 (sette) giorni per la proposizione (a pena di decadenza) del ricorso decorrerà dalla pubblicazione sul sito internet della Federazione (www.fitds.it).
- 7.4. La Corte d'Appello Federale, informata la Segreteria Federale della proposizione del ricorso ed acquisita ogni informazione utile, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide, con provvedimento definitivo ed inoppugnabile, entro 7 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
- 7.5. Della decisione è data immediata notizia agli interessati ed alle ASD di affiliazione a mezzo PEC. La Segreteria Federale, in caso di accoglimento del ricorso, provvede ad emendare l'elenco dei candidati da pubblicare sul sito internet della Federazione.
- 7.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo 7 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FITDS (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 299 del 5 luglio 2016).

Roma, 16 dicembre 2024

Il Presidente FITDS
Avv. Roberto Santucci

Firmato digitalmente da: SANTUCCI ROBERTO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 16/12/2024 16:55:03